

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA
ALL'ORDINANZA N. 7362/2019 REG. PROV. COLL. RESA DAL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA SEZIONE TERZA BIS**

**Presidente: Dott. Giuseppe Sapone Giudice Estensore: Dott. Emiliano Raganella nel
giudizio: R.G. n. 5325/2019**

Il sottoscritto Avvocato Alessia Santostefano del Foro di Roma (RM) (C.F.: SNTLSS72B69H501Q), Pec alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org, con Studio in Roma Salita di Poggio San Lorenzo n. 10 - Cap 00199, fax 0686326422, difensore del Prof. Arch. CLAUDIO CAMILLERI, nato a Roma il 25/05/1964, ed ivi residente in Via delle Baleniere n. 92, Cod. Fisc. CMLCLD64E25H501P, ricorrente, in ottemperanza all'allegata ordinanza n. 7362 pubblicata il 6 Giugno 2019, resa dal Tar del Lazio - Roma sezione Terza Bis nel giudizio numero 5325/2019 Reg. Ric. con la quale il medesimo Tribunale Amministrativo ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e i termini previsti nell'ordinanza della sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma n. 836/2019, nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, di cui al decreto dipartimentale del MIUR USR Lazio, D.D.G. AOODPIT n. 395 del 27/03/19 e di tutti gli atti ad esso comunque connessi che, approvando l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale) relativa al concorso bandito Con D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha indetto il concorso ordinario per Dirigenti scolastici, risulta lesiva degli interessi legittimi del ricorrente nella parte in cui non viene ammesso alla prova orale, con conseguente esclusione;

AVVISA CHE

- l'autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, Sez. Terza Bis;

- il ricorso ha il seguente numero di R.G : 5325/2019;

- il ricorso è proposto **contro:** 1) il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 2) l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 3) **notificato anche alla controinteressata:** la Prof.ssa Greco Annamaria, nata il 27/11/1970 a Campobasso e residente in Roma, Via Ernesto Monaci n.13; 4) **altri controinteressati genericamente indicati come i soggetti ammessi alla prova orale** del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale) relativa al concorso bandito Con D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha indetto il concorso ordinario per Dirigenti scolastici.

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL 15 APRILE 2019 SONO STATI IMPUGNATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

Il decreto dipartimentale del MIUR USR Lazio, D.D.G. AOODPIT n. 395 del 27/03/19 e di tutti gli atti ad esso comunque connessi che, approvando l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per la Scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale) ha escluso il Prof. Arch. Claudio Camilleri dall'elenco degli ammessi;

- ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, anche di quelli di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale del suddetto concorso, ovvero ad effettuare una nuova prova scritta nel rispetto dei requisiti di legge.

Al predetto fine si indicano i motivi su cui si fondano il ricorso introduttivo di seguito si sintetizzano:

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo

Con D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha indetto il concorso ordinario per Dirigenti scolastici.

Il ricorrente è docente ed è in possesso dei requisiti di accesso al suddetto concorso ed è, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, poiché invalido all'85% ed in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992;

- il ricorrente ha presentato in data 27/12/2017 presso il MIUR del Lazio regolare domanda di partecipazione al suddetto concorso per la Scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, precisando e documentando nella domanda stessa di essere invalido all'85%;

- alle ore 08:00 del 18/10/2018 il ricorrente si presentava all'I.I.S. Einaudi sito in Roma, Via Santa Maria delle Formaci 1, con documentazione idonea alla prova e munito di una borsa contenente i suoi medicinali per l'ipertensione arteriosa, cardiopatia e gli snack per l'iperinsulinismo, ma il personale del Miur lo invitava a posizionare la borsa in una stanza diversa da quella di concorso talché, spostati i medicinali e gli snack nel borsello, all'atto dei controlli in aula veniva richiesto al ricorrente di lasciare in un'altra area anche il borsello contenente i suddetti medicinali e gli snack indispensabili per tenere sotto controllo la propria ipoglicemia, ipertensione arteriosa e cardiopatia, pertanto il ricorrente si è trovato costretto a sostenere la prova scritta del concorso **senza** poter utilizzare i propri medicinali ed i propri snack per iperinsulinismo, di cui alla propria certificata invalidità;

- la prova iniziava e circa 30 minuti prima della fine dell'esame, una candidata che era seduta proprio davanti al ricorrente, si è sentita male perdendo conoscenza. Per 30 minuti, circa, la sua vicina di banco ed i responsabili di sala si sono attivati per provare a rianimarla e veniva, altresì, chiamato il 118 per soccorrere la candidata che poi, alla fine, si riprendeva, ma tutto ciò creava confusione, problemi alla concentrazione, trambusto generale a tutti i candidati, ed in special modo al ricorrente che si trovava proprio seduto dietro la suddetta candidata e, dunque, nel pieno del caos venutosi a creare;

- inoltre il computer del ricorrente smetteva anche all'improvviso di funzionare.

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

La prova scritta contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del bando di cui al D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, non è stata unica a livello nazionale, con evidente disparità di trattamento ai danni di quanti hanno svolto prima le prove scritte, non è stata “non simultanea” sul territorio nazionale, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza. I quesiti proposti non erano adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle sedi di esame e le prove di lingua con brani lunghi e difficoltà diversificate per la presenza di hardware obsoleti (tastiere non funzionanti).

La prova scritta, dunque, si è svolta il 18 Ottobre 2018, in violazione dell'art. 5 del Decreto Dipartimentale del 24/07/2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi.

Inoltre ci sono stati una serie di problemi tecnici in cui sono incappati alcuni candidati, tra cui il ricorrente; infatti il software di video-scrittura con cui i candidati hanno dovuto svolgere la prova scritta non consentiva: a) un'adeguata intellegibilità dei testi, avendo un layout di pagina senza bordi (che rallenta e complica la lettura); b) il taglia/copia e incolla; c) al candidato la possibilità di verificare che tutte le domande fossero state salvate correttamente al momento dell'upload; d) di sapere se le risposte fossero state salvate allo stato in cui erano al momento dello scadere del tempo; e) movimenti rapidi da una domanda all'altra; g) di enfatizzare (con grassetto o corsivo) o enumerare (con elenchi puntati o numerati).

2) ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE

Trovandosi il ricorrente, purtroppo, seduto proprio al posto dietro la candidata di cui sopra in questione, tutto il trambusto che ne è seguito ha inciso notevolmente sulla prova dello stesso il quale all'improvviso ha dovuto fare i conti con la perdita della concentrazione, unito al malessere derivante dal proprio stato di salute.

La commissione del concorso, in presenza di un candidato colto da improvviso malore durante lo svolgimento della prova, era tenuta a valutare l'opportunità di rinviare l'esame ad altra data o di fissare una prova suppletiva, anche in difetto di espressa richiesta dell'esaminando, *"...il quale, per lo stato di sofferenza contingente, potrebbe non essere in condizioni di determinarsi lucidamente in tal senso"*, (così, Tar Piemonte, sez. I - sent. 21 luglio 2009 n. 2071), cosa avvenuta nel caso di specie.

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono stativiolati i ai principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione, nonché la prescrizione che impone alle commissioni di fornire le istruzioni necessarie per l'utilizzo

delle postazioni informatiche; nella specie, nessuna avvertenza è stata data né sull'uso del software privo dei più normali strumenti di salvataggio, etc., né che in caso di imprevisto non era possibile in alcun modo bloccare i computers.

E' stata, altresì, violata la par condicio tra i candidati tenuto conto che la Commissione avrebbe dovuto, a fronte delle segnalazioni del ricorrente, concedere un ulteriore spazio temporale oltre i 150 minuti per completare lo scritto; ciò al fine di non sfavorire un soggetto che, come il ricorrente, si trovava seduto proprio dietro della candidata in questione senza poter utilizzare i propri medicinali ed i propri snack per iperinsulinismo, ed ha incolpevolmente subito perdita di tempo nello svolgimento della prova scritta, distrazione, caos ed allarme. Tutto questo, ha costituito: 1) una grave violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici; 2) una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa prescritti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione; 3) una violazione dei diritti fondamentali e imprescindibili della persona, (cfr. sentenza Tar del Lazio n. 11884 del 7 dicembre 2018).

4) VIOLAZIONE DELLA LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI 3 COST., ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - MANIFESTA ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il comma 1, art. 16 della legge 68/99 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine *“i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”*. Le specifiche misure previste dal legislatore per garantire ai soggetti diversamente abili la partecipazione ai concorsi, rappresentano la declinazione in chiave sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost., art. 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, art. 51, co. 1, Cost., artt. 97, co. 3, Cost. e all'art. 106, co. 1, Cost.).

Nessuna disposizione o circolare esplicativa è stata successivamente emanata per disciplinare nel dettaglio questa indicazione operativa sullo svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici.

Il concorso pubblico è *“condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell’Unione europea. In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti”*, come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”, (Corte cost. sent. 293 del 2009), nonchè un meccanismo strumentale ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.).

Ciò posto, la tutela del diritto al lavoro si coniuga con obblighi di solidarietà sociale, che impongono l’adozione di misure di protezione qualificata del diritto di accedere agli impieghi (tanto pubblici, quanto privati) dei soggetti in particolare posizione di svantaggio.

Nel caso di specie, considerando che è stato imposto al Prof. Arch. Camilleri di non poter utilizzare le proprie medicine ed i propri snack per iperinsulinismo, vi è stata un’ evidente violazione e discriminazione dei diritti del ricorrente disabile costituzionalmente garantiti e protetti, poiché non è stata garantita la partecipazione del soggetto diversamente abile, in condizione di parità con gli altri concorrenti, nel pieno rispetto delle rationes di fondo del principio del pubblico concorso, in quanto l’Amministrazione ha il dovere di provvedere, *caso per caso, all’accomodamento ragionevole* delle forme di organizzazione del concorso, adeguandole alle esigenze manifestate dal disabile, potendo dunque ammettersi il risarcimento del danno non patrimoniale (sub-specie di danno esistenziale).

5) SULLA RICHIESTA CAUTELARE

E’, infatti, evidente la fondatezza del ricorso e il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente a seguito del perdurare di tale illegittima situazione, concretandosi nella perdita di

una fondamentale occasione di carriera; gli elementi di estrema gravità ed urgenza sono tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione della domanda, si rinvengono nella circostanza le prove orali sono state fissate per il mese di Maggio 2019.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Prof. Arch. Claudio Camilleri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ha formulato **istanza di sospensione**, poichè il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è in re ipsa, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera. Nel caso di specie, il comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione ha, certamente, realizzato una compromissione della chance di successo del ricorrente. Ne deriva, pertanto, che va risarcita la chance di successo illegittimamente compromessa dall'Amministrazione. Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione dell'impugnato provvedimento ex art. 21, comma 8, della Legge n. 1034/1971 per l'adozione di decreto presidenziale inaudita altera parte e, segnatamente, per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale ovvero per l'espletamento di una nuova prova scritta e pertanto il Prof. Arch. Claudio Camilleri ha chiesto l'emissione del decreto presidenziale inaudita altera parte, considerato che il danno paventato è imminente giacchè le prove orali inizieranno nel prossimo mese di Maggio 2019. Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR del Lazio – Roma di accogliere il ricorso introduttivo e per l'effetto annullare, conseguentemente, la graduatoria nazionale nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalla prova orale; disporre l'inserimento del medesimo istante in graduatoria ammettendolo alla prova orale; in via subordinata, disporre l'inserimento del medesimo ricorrente in graduatoria ammettendolo alla prova orale in base alla votazione che sarà conseguita a seguito della ripetizione della prova e con gli ulteriori effetti di consolidamento; in via ulteriormente subordinata annullare la prova scritta, poiché svoltasi in violazione a quanto previsto dall'art. 8 bando di cui al D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, oltre a formulare le domande accessorie.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo, con l'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza bis, n. **5325/2019** che dispone di provvedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati previsti nell'ordinanza numero 836/2019 **si indica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; con ordinanza n. 7362/2019 emessa dal TAR del Lazio, Sez. Terza bis è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché dell'ordinanza n. 7362/2019 emessa dal TAR del Lazio, Sez. Terza bis e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.**

* * *

Si precisa inoltre, che la medesima ordinanza 5792/2019 si prescrive che il MIUR e l'USR Lazio hanno l'obbligo di **pubblicare** sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'ordinanza e dell'elenco dei nominativi dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un **avviso** contenente che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza la n. 7362/2019 pubblicata il 6 Giugno 2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive inoltre che il MIUR e l'USR Lazio non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; e che il MIUR e l'USR Lazio dovranno **rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo Pec alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org un attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi

recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e che **dovranno** inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Disponendosi infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, **nel termine perentorio di giorni 30** (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto a Codesto Spett.le Miur e USR Lazio di procedere **con urgenza** agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da Codesto Patrocinio.

Si allega con file separato:

- 1) testo integrale del ricorso in file nativo digitale "ricorso III TAR Lazio.pdf" estratto dal sito www.giustizia-amministrativa.it
- 2) copia dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza *bis* n. 07362/2019 "ordinanza 05325 2019.pdf" estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 3) elenco nominativi controinteressati (graduatoria impugnata) "Elenco_nominativi_controinteressati.pdf";
- 4) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Roma, 07 Giugno 2019

Firmato digitalmente

Avv. Alessia Santostefano

